

STATUTO DEL COBAT SERVIZI

Titolo I

Denominazione – Personalità Giuridica – Sede - Durata

Articolo 1

Denominazione – Personalità Giuridica

1. E' costituito il Consorzio nazionale servizi raccolta e riciclo, in sigla COBAT SERVIZI, già costituito in base all'art. 9 - quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988 n. 475.
2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato e non ha fini di lucro.

Articolo 2

Sede - Durata

- 1 - Il Consorzio ha sede legale in Roma, all'indirizzo risultante al Registro delle Imprese.
La modifica dell'indirizzo nel medesimo Comune, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, non costituisce modifica statutaria.
L'Assemblea può deliberare l'istituzione di eventuali sedi secondarie.
- 2 - Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2041 e la sua durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con il quorum richiesto per le modifiche statutarie.

Titolo II

Finalità – Oggetto – Mercato – Concorrenza

Articolo 3

Finalità

1. Il Consorzio contribuisce all'innalzamento dei livelli di qualità della vita umana e della tutela dell'ambiente secondo i criteri dello sviluppo sostenibile. Il Consorzio, nel rispetto della normativa dettata a tutela dell'ambiente: razionalizza, organizza e gestisce la raccolta ed il trattamento di rifiuti provenienti da beni e/o prodotti, in particolare per quelli che i Produttori/Importatori, o i loro sistemi collettivi e/o individuali, affidano allo stesso la loro gestione a fine vita. In ogni caso, il Sistema COBAT SERVIZI, erogherà le proprie prestazioni a chiunque ne faccia richiesta.
2. Il Consorzio, effettua la gestione dei rifiuti nel rispetto della gerarchia prevista dalla normativa comunitaria e nazionale: Prevenzione, Riutilizzo e Preparazione per il Riutilizzo, Riciclo, Recupero, Smaltimento.
3. Il Consorzio, effettua la gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi di legalità, precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità e di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni/prodotti.
4. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
5. Il Consorzio attenendosi al principio di legalità, osserva le norme relative alla corretta gestione di tutte le fasi previste nel trattamento dei rifiuti.

Articolo 4

Oggetto

1. Il Consorzio ha la finalità di razionalizzare, organizzare e gestire: la raccolta, il trasporto, il trattamento, il riuso, il recupero, il riciclo, dei rifiuti provenienti da beni e/o prodotti per i quali Produttori/Importatori consorziati e/o soggetti interessati e/o obbligati, per legge e/o per convenzione, affidano al Sistema COBAT SERVIZI la loro corretta gestione a fine vita, come previsto dall'art 3.
2. Il Consorzio, nel perseguimento delle proprie attività istituzionali svolge, su tutto il territorio nazionale, le seguenti attività:
 - a. Avviare al trattamento, al riutilizzo, al recupero ed al riciclo, secondo i principi

dell'economicità, dell'efficienza e della sostenibilità ambientale, i rifiuti raccolti, favorendo attività di riciclo che utilizzino sempre le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Ove il Consorzio si avvalga di sistemi di riciclo di altra Nazione, le spedizioni di rifiuti dovranno avvenire nel pieno rispetto del Regolamento Comunitario per il Trasporto Transfrontaliero di rifiuti, come all'epoca vigente e di tutte le disposizioni di legge al momento applicabili.

b. Acquisire rifiuti provenienti dal mercato nazionale ed internazionale, quando ciò sia nell'interesse dei propri Consorziati;

c. Cedere e/o intermediare rifiuti e beni.

3. Il Consorzio eroga servizi di indagine di mercato e di ricerca e sviluppo tecnico-scientifico per il miglioramento tecnologico del ciclo del trattamento, riciclo o avvio allo smaltimento di rifiuti raccolti.

4. Il Consorzio può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni, anche complementari e sussidiarie, comunque strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti. Il Consorzio, in via esemplificativa e non esaustiva, può tra l'altro:

a. sottoscrivere apposite convenzioni con le strutture che effettuano raccolte differenziate istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani;

b. stipulare contratti per lo svolgimento delle attività consortili, ivi compresi accordi e contratti con persone fisiche o giuridiche, enti locali territoriali e loro aziende per i fini del presente statuto.

5. Il Consorzio, purché strettamente connesse e/o strumentali alle finalità consortili, può effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie.

6. Il Consorzio può promuovere azioni dirette a pubblicizzare la opportunità e/o la necessità della raccolta e del riciclo dei rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Il Consorzio può collaborare con enti nazionali o stranieri per contribuire alla salvaguardia e alla sostenibilità ambientale nel settore della raccolta e riciclo dei rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Consorzio, limitatamente alle proprie finalità consortili, può rappresentare le imprese consorziate presso le autorità locali, regionali, nazionali, europee ed extraeuropee.

9. Il Consorzio potrà definire con appositi Regolamenti le norme tecniche atte a disciplinare le diverse fasi della propria attività.

Articolo 5

Mercato – Concorrenza

1. Il Sistema COBAT SERVIZI si conforma ai criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

2. Il Sistema COBAT SERVIZI, nella gestione delle sue attività, opera nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato in ambito nazionale e/o comunitario;

Titolo III

Quote di partecipazione - Trasferimento – Ammissione – Diritti ed Obblighi – Sanzioni Recesso ed esclusione dei Consorziati

Articolo 6

Quote di partecipazione

1. Il Fondo consortile è suddiviso in 355.450,00 (trecentocinquantaquattrocentocinquanta/00) quote del valore nominale di € 1,00 (uno virgola zero), così suddiviso :
- 284.360,00 (ducentottantaquattromilatrecentosessanta/00) quote di partecipazione di Categoria A1,

- 71.090,00 (settantunmilanovanta/00) quote di partecipazione categoria A2,
2. Sono consorziati di Categoria A1 - FONDATORI:
- i Produttori/Importatori di pile e accumulatori, nonché le imprese di riciclo di pile e accumulatori che, alla data del 31 maggio 2018, risultavano iscritti, in tale categoria nel libro soci del COBAT - Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo.
3. Sono consorziati di Categoria A2 - FONDATORI:
- le Associazioni nazionali di riferimento delle imprese artigiane, che installano, vendono ed utilizzano pile e accumulatori e le Associazioni nazionali di riferimento delle imprese di raccolta che svolgono attività di raccolta di pile ed accumulatori che, alla data del 31 maggio 2018, risultavano iscritti, in tale categoria nel libro soci del COBAT - Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo.
4. Le quote di partecipazione al fondo consortile sono così ripartite:
- 4.1 Ai consorziati di Categoria A1:
- a. 142.180 quote per i produttori/Importatori di pile e accumulatori in proporzione all'ammontare del finanziamento versato al sistema COBAT RIPA nell'anno precedente, così che, le rispettive quote di partecipazione al Sistema COBAT SERVIZI, corrispondano, proporzionalmente, alle quote di partecipazione al sistema COBAT RIPA;
 - b. 142.180 per le Imprese di riciclo di pile e accumulatori in rapporto alla capacità produttiva del singolo consorziato rispetto a quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria relative all'anno precedente, come accertato dal sistema COBAT RIPA, così che, le rispettive quote di partecipazione al Sistema COBAT SERVIZI, corrispondano, proporzionalmente, alle quote di partecipazione al sistema COBAT RIPA;
- 4.2 Ai consorziati di categoria A2:
- a. 35.545 alle Associazioni delle imprese artigiane che installano, vendono ed utilizzano pile e accumulatori, secondo il numero delle imprese iscritte alle singole associazioni, relativo all'anno precedente come accertato dal sistema COBAT RIPA, così che, le rispettive quote di partecipazione al Sistema COBAT SERVIZI, corrispondano, proporzionalmente, alle quote di partecipazione al sistema COBAT RIPA;
 - b. 35.545 alle Associazioni delle imprese che svolgono attività di raccolta di Pile ed Accumulatori, in proporzione ai quantitativi di rifiuti conferiti al Consorzio dai rispettivi associati nell'anno precedente come accertato dal sistema COBAT RIPA, così che, le rispettive quote di partecipazione al Sistema COBAT SERVIZI, corrispondano, proporzionalmente, alle quote di partecipazione al sistema COBAT RIPA;
 - c. ai fini della partecipazione al CONSORZIO COBAT SERVIZI è necessario il raggiungimento dell'unità percentuale di partecipazione al fondo consortile.

Articolo 7

Determinazione - Trasferimento quote

1. Le quote non sono trasferibili.
- a. La determinazione della quota da assegnare in caso di nuovi consorziati avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria,
 - b. in caso di recesso o esclusione dell'impresa o dell'associazione consorziata, la quota di partecipazione al fondo è rimborsata al valore nominale e proporzionalmente distribuita fra i consorziati appartenenti alla medesima categoria;
 - c. il Consorzio, in ogni momento, potrà verificare la proporzionale corrispondenza delle quote attribuite ai consorziati alle quote attribuite agli stessi dal Sistema COBAT RIPA.

Articolo 8

Ammissione di nuovi consorziati

1. L'impresa o l'associazione che desideri far parte della compagine consortile del COBAT SERVIZI, deve presentare richiesta scritta al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione potrà trasmettere la richiesta all'assemblea o rifiutarla. L'assemblea, se chiamata a votare, deciderà sull'ingresso dei nuovi consorziati con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14 comma 9 del presente statuto. Il consiglio disciplinerà quanto sopra con apposito regolamento. Costituisce condizione di ammissione al Sistema COBAT SERVIZI aver già aderito al Sistema COBAT RIPA.

Art. 9.

Obblighi dei consorziati

Le imprese consorziate sono obbligate:

- a. limitatamente alle attività di gestione dei beni a fine vita di cui all'oggetto consortile, svolte dal Sistema di Raccolta e Riciclo COBAT SERVIZI, a non operare altrimenti che per il tramite del Consorzio, salvo accordi diversi derivanti da pattuizioni scritte, fatte salve le attività proposte dal consorzio che esulano dalla finalità del D.Lgs. 188/2008;
- b. ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili e dare ad esse esecuzione;
- c. ad essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento delle attività per cui aderiscono al Consorzio.
- d. ad essere consorziate al Sistema COBAT RIPA.

Art. 10.

Sanzioni - Recesso ed esclusione dei consorziati

1. La cessazione delle attività o la perdita del requisito di cui all'art. 9 comma c, nonché l'assoggettamento a procedure concorsuali dell'impresa consorziate comporta l'automatica esclusione dell'impresa dal Consorzio.
2. Qualora accerti il non corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, il Consiglio di Amministrazione promuove le azioni necessarie per accertare e sanzionare eventuali violazioni agli obblighi consortili.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei consorziati che violino gli obblighi di cui all'art. 9 del presente statuto. Avverso la delibera di esclusione non è ammesso ricorso giurisdizionale e il consorzio escluso può, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione, proporre reclamo alla Assemblea dei consorziati. Il reclamo si propone con raccomandata da inviarsi alla Assemblea dei consorziati presso la sede del Consorzio e verrà trattato nella successiva prima Assemblea utile, mediante apposito punto all'Ordine del Giorno. Il provvedimento di esclusione è esecutivo dalla sua notifica, salva eventuale revoca dello stesso da parte dell'Assemblea. Rimangono fermi per il consorzio escluso tutti gli obblighi maturati fino al provvedimento di esclusione. L'esclusione comporta la cessazione di tutti gli obblighi del Consorzio verso il consorzio escluso e la risoluzione di diritto di ogni e qualsiasi rapporto contrattuale in essere.
4. È facoltà di ciascuna impresa consorziate di recedere volontariamente dal consorzio. Rimangono fermi per il consorzio receduto, fino alla data di efficacia del recesso, tutti gli obblighi maturati verso il Consorzio. Salvo diversa pattuizione scritta, il recesso comporta, dal momento della sua efficacia, la cessazione di tutti gli obblighi del Consorzio verso il consorzio receduto e la risoluzione di diritto di ogni e qualsiasi rapporto contrattuale in essere.
5. L'Assemblea definisce con apposito Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 15 comma 5 del presente statuto, le sanzioni relative alle violazioni delle

disposizioni di cui all'art. 9, le modalità di esclusione dei Consorziati e di esercizio del diritto di recesso.

6. Costituise, in ogni caso, motivo di esclusione legale e con effetto immediato, la perdita, per qualsiasi caso e/o evento verificatasi, della qualità di Socio del COBAT RIPA.

7. In nessun caso il consorziato receduto o escluso ha diritto di ottenere la distribuzione delle riserve del consorzio, avendo diritto, solo ed esclusivamente, alla restituzione della quota del fondo consortile al suo valore nominale.

Titolo IV

Mezzi finanziari – Bilancio di esercizio

Art. 11.

Mezzi finanziari

1. Per assicurare lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 4 del presente Statuto, e per assicurare il raggiungimento della mutualità consortile, senza fini di lucro, il Sistema COBAT SERVIZI si avvale dei seguenti mezzi finanziari provenienti:

a. dai ricavi per la prestazione e fornitura dei servizi erogati ai Produttori/Importatori, direttamente o tramite Sistemi Collettivi o Individuali ai quali aderiscono;

b. dai ricavi per la prestazione e fornitura dei servizi erogati, previa accettazione e sottoscrizione di apposita convenzione da parte del richiedente, a chiuque ne faccia richiesta;

c. dalla valorizzazione dei rifiuti e/o cessione di materie prime recuperate;

d. dall'erogazione di servizi a pagamento;

e. della gestione patrimoniale;

f. dall'eventuale utilizzazione delle riserve pregresse e delle riserve costituite a norma dell'art. 12 della legge n. 388/2000, non distribuibili anche in caso di scioglimento;

g. da altre eventuali entrate pubbliche o private, acquisite anche a titolo di debito;

h. dai contributi che in caso di necessità, verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di insufficienti risorse finanziarie, dalla eventuale utilizzazione del fondo consortile. In tal caso il fondo deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Il Consorzio, al fine di ottimizzare il rendimento della liquidità consortile, potrà effettuare investimenti in titoli di Stato, in titoli obbligazionari di istituti di credito di primaria importanza, ovvero in operazioni di pronti contro termine.

Art. 12.

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio consortile il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio che è approvato dall'assemblea nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero in un maggior termine in ragione di eventuali esigenze che devono essere appositamente motivate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il progetto di Bilancio deve essere comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua approvazione.

Titolo V

**Organi - Assemblea - Funzioni dell'Assemblea - Diritto e modalità di voto -
Consiglio di Amministrazione - Comitato Esecutivo - Presidente - Collegio dei
Revisori**

Art. 13.

Organi

Sono Organi del Consorzio:

- a- l'Assemblea dei consorziati;
- b- il Presidente e Vice Presidenti;
- c- il Consiglio di Amministrazione;
- d- il Comitato Esecutivo;
- e- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14.

L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da consorziati di cui al precedente art 6. Hanno il diritto di partecipare all'assemblea tutti i consorziati che siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi consortili.

2. L'Assemblea ordinaria del Consorzio è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo mediante:

- a- Raccomandata;
- b- Telegramma;
- c- Fax;
- d- Posta elettronica certificata,

almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione reca l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione. La data della seconda convocazione deve essere fissata non prima di ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla data e ora di prima convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria può essere richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti consorziati che rappresentino almeno un decimo delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei Revisori dei Conti. In tali casi il Presidente è tenuto a procedere entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 7 del presente statuto, ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

5. Ogni consorziato partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato.

6. La delega può essere conferita ad un altro consorziato, purché il numero delle deleghe allo stesso consorziato non superi il numero di tre. Tale delega non può essere conferita agli Amministratori, ai Revisori del Consorzio né ai dipendenti dello stesso.

7. L'Assemblea è validamente costituita:

a. in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi delle quote di partecipazione complessive;

b. in seconda convocazione qualunque sia il numero di quote consortili presenti.

8. L'assemblea delibera con il 51% (cinquantuno per cento) dei voti dei presenti.

9. Per apportare modifiche al presente statuto, per eleggere il Presidente e per deliberare sull'ingresso di nuovi consorziati ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, l'Assemblea delibera con almeno i due terzi delle quote di partecipazione che rappresentino almeno 3 delle categorie A1 e A2, di cui all'art. 6 comma 5 lettere a), b), c), d) del presente Statuto.

10. Per l'adozione dei regolamenti consortili l'Assemblea è costituita, in prima convocazione, con i due terzi delle quote di partecipazione e in seconda

convocazione qualunque sia il numero delle quote consortili presenti, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

11. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano. Nel caso di assenza di entrambi, presiede la persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12. Il Consorzio definirà, con appositi Regolamenti, le norme di partecipazione alle Assemblee consortili.

Art. 15.

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. elegge il Presidente del Consorzio;
3. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione designati con le modalità previste dal successivo art 17;
4. nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e ne elegge il Presidente;
5. approva i regolamenti consortili per il funzionamento e l'organizzazione del Consorzio;
6. determina l'indennità di carica al Presidente ed ai Vice Presidenti, l'emolumento annuale e/o l'indennità di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Comitato Esecutivo e ai Revisori dei Conti; determina inoltre, per tutti gli amministratori il Trattamento di Fine Mandato così come stabilito dall'art 17 comma 1) lettera c) Legge 917 del 1986;
7. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
8. delibera sulla ripartizione del fondo consortile;
9. assegna le quote di partecipazione al fondo consortile dei consorziati di categoria A1 e A2;
10. delibera sulla ammissione dei nuovi consorziati di categoria A1 e A2 e le conseguenti modifiche delle quote consortili secondo quanto stabilito dall'art. 8;
11. salvo quanto previsto dall'art. 10.6, delibera sull'esclusione dei consorziati e sulle modifiche delle quote consortili, anche in caso di recesso;
12. delibera su tutte le altre questioni attinenti la gestione consortile di sua competenza sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
13. delibera sulla determinazione e la variazione del Comune della sede consortile;
14. delibera sull'istituzione di sedi secondarie.

Art. 16.

Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea ed i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in numero di due per ciascuna categoria di consorziati di cui all'art. 6 comma 5 lettere a), b) e di numero uno per ciascuna categoria di consorziati di cui all'art. 6 comma 5, lettere c), d) del presente statuto, su indicazione dei membri del Consiglio della stessa categoria.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi e ha la firma del Consorzio.
3. Il Vice Presidente più anziano, ovvero, se nominato, il consigliere delegato di cui all'art. 18 comma 3, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 17.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto da 8 a 21 membri. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a. Il Presidente, eletto dall'Assemblea;
 - b. almeno 2 membri designati dai consorziati appartenenti alla categoria A1: Produttori di pile ed accumulatori;
 - c. almeno 2 membri designati dai consorziati appartenenti alla categoria A1: Riciclatori di rifiuti di pile e accumulatori;
 - d. almeno 1 membro designato dai consorziati appartenenti alla categoria A2: Associazioni dei Raccoglitori;
 - e. almeno 1 membro designato dai consorziati appartenenti alla categoria A2: Associazioni degli Artigiani.
 - f. 1 membro nel caso di cui all'art. 18 comma 3.
2. Ai fini di quanto previsto alle lettere b,c,d, ed e, la designazione dei membri spetterà a ciascun consorziato in proporzione alla quota posseduta nell'ambito della categoria stessa. Con apposito regolamento sono determinate le modalità e i sistemi di voto.
 3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
 4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avrà luogo tramite elezione di altro o altri consiglieri in rappresentanza della categoria o delle categorie di appartenenza del predecessore o dei predecessori. A tal fine dovrà essere convocata apposita Assemblea, che procederà alla elezione di uno o più membri secondo le modalità di cui al precedente comma 3, da tenersi, di norma, entro trenta giorni dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione abbia preso atto della cessazione. I consiglieri nominati in sostituzione a norma dei commi precedenti rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti.
 5. Ai consiglieri spetta, oltre agli emolumenti di cui all'art.15, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
 6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente più anziano ovvero, se nominato, il consigliere delegato di cui all'art. 18 comma 3, tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei consiglieri. In questo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
 7. La convocazione è fatta mediante avviso scritto da comunicarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei documentabili in modo che i Consiglieri ed i Revisori dei Conti effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.
 8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti da esaminare, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
 9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
 10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano ovvero, se

nominato, dal consigliere delegato di cui all'art. 18 comma 3,.

Art. 18.

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.
2. Spetta tra l'altro al Consiglio d'Amministrazione in via esclusiva:
 - a. dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea;
 - b. deliberare il bilancio preventivo;
 - c. determinare, in caso di necessità, i contributi di cui all'art. 11 lettera h;
 - d. predisporre il bilancio consuntivo nonché la relazione illustrativa;
 - e. adottare programmi di attività e di investimento del Consorzio;
 - f. porre in essere gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione;
 - g. conferire l'incarico al Direttore Generale su proposta del Presidente, determinandone le funzioni e le deleghe;
 - h. decidere, con la maggioranza qualificata dei due terzi, sulla trasmissione all'Assemblea delle richieste presentate ai sensi dell' art.8 del presente Statuto;
 - j. determinare l'indirizzo della sede del Consorzio nel Comune indicato nello statuto;
 - l. predisporre i Regolamenti previsti dal presente statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
 - m. adottare i provvedimenti nei confronti dei consorziati, come da articolo 10 comma 5 del presente statuto da sottoporre all'assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, in tutto od in parte, i propri poteri, ad eccezione di quelli allo stesso riservati per legge o per statuto, cooptando contestualmente la persona delegata se non già consigliere. Tale cooptazione avrà effetto immediato e dovrà essere sottoposta all'approvazione della prima successiva assemblea utile.

Art. 19.

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo del Consorzio è composto da 7 a 8 membri. Fanno parte del Comitato Esecutivo:
 - a. Il Presidente;
 - b. due Vice Presidenti scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione eletti nella categoria A1: Produttori di Pile ed Accumulatori;
 - c. due Vice Presidenti scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione eletti nella categoria A1: Riciclatori di rifiuti di pile ed accumulatori;
 - d. Un Vice Presidente scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione eletti nella categoria A2: Associazioni dei Raccoglitori;
 - e. Un Vice Presidente scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione eletti nella categoria A2: Associazioni degli Artigiani.
 - f. Un membro nel caso di cui all'art. 18 comma 3.
2. Il Comitato Esecutivo è convocato mediante invito scritto dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano ovvero, se nominato, dal consigliere delegato di cui all'art. 18 comma 3, tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare.
3. La convocazione è fatta mediante avviso scritto da comunicarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei documentabili in modo che i Consiglieri ed i Revisori dei Conti effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.
4. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le riunioni del Comitato Esecutivo

potranno svolgersi anche per teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti da esaminare, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

5. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

6. Il Comitato Esecutivo sarà convocato con periodicità almeno bimestrale.

7. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano ovvero, se nominato, dal consigliere delegato di cui all'art. 18 comma 3,.

8. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, su invito di chi lo presiede, potranno partecipare soggetti terzi, con funzioni consultive.

Art. 20.

Funzioni del Comitato Esecutivo

Spetta al Comitato Esecutivo:

1. porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria amministrazione;
2. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, fissando criteri e parametri riguardanti le modalità operative;
3. predisporre la situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 bis c.c., da depositarsi ai sensi di detto articolo di legge;
4. predisporre, con apposito Regolamento, le modalità di adesione da parte di terzi che dichiarino di volersi avvalere del Sistema di Raccolta e Riciclo COBAT SERVIZI;
5. predisporre regolamenti interni, per il funzionamento e l'organizzazione del consorzio, e loro successive integrazioni e/o modificazioni, compresi quelli da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
6. assumere o licenziare Dirigenti su proposta del Presidente;
7. proporre i provvedimenti nei confronti dei consorziati, di cui all'art. 10 comma 5, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.
8. Analizzare le questioni relative al conflitto di interessi.

Art. 21.

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. I tre membri effettivi e i due supplenti sono nominati dall'assemblea tra i professionisti iscritti nel Registro dei revisori contabili.
3. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la loro sostituzione avrà luogo a mezzo dei sindaci supplenti nei limiti della disponibilità ovvero, a seguito di ulteriore nomina, da parte dell'assemblea.
4. I Revisori nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Collegio. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea del Consorzio. Ai revisori spetta, oltre agli emolumenti di cui all'art. 15 comma 6, anche il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
5. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di cui all'art 2403 del codice civile e seguenti. Il controllo contabile ex art 2409 bis c.c. è esercitato dal Collegio dei Revisori, salvo che l'Assemblea non deliberi di affidarlo a revisore indipendente.
6. I Revisori partecipano all'Assemblea dei consorziati e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; possono intervenire alle riunioni del Comitato Esecutivo, alle

quali devono essere sempre inviati con le modalità previste per tutti gli altri partecipanti.

7. All'attività del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con lo statuto, le disposizioni del codice civile in tema di società per azioni.

8. Le riunioni del Collegio dei Revisori potranno svolgersi anche per teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti da esaminare, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Titolo VI

Art. 22 Liquidazione – Scioglimento

Qualora il Consorzio si sciogla e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Art. 23 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con il presente Statuto, le norme del Codice Civile e le altre comunque regolanti la materia.